

CAMERA DEI DEPUTATI N. 655

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale

Seduta del 12 novembre 1968

ONOREVOLI COLLEGGI! — Con legge 9 febbraio 1957, n. 1134, venne autorizzata la spesa di lire 350 milioni da erogare a favore del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi in base a presentazione di stati di avanzamento relativi ai lavori di completamento dei servizi generali di quel porto. Di tale stanziamento il Consorzio ha utilizzato, fino al 20 dicembre 1962, la somma di lire 130.414.041, per cui avrebbe dovuto usufruire della rimanente somma di lire 219.585.959 per i lavori di completamento del punto franco.

Motivi tecnici hanno fatto ritardare l'esecuzione delle restanti opere, per cui, in mancanza di impegni di spesa, la iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suddetta somma di lire 219.585.959 è venu-

ta meno, dall'esercizio 1963-64 essendo trascorso il termine di cui all'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Ignorando tale circostanza, il Consorzio ha provveduto recentemente ad appaltare lavori per lire 96.800.000, inoltrando poi al Ministero dei lavori pubblici, per il pagamento, due stati d'avanzamento per complessive lire 19 milioni 545.130.

Per mettere il Consorzio in grado di provvedere al pagamento dei lavori in corso ed al completamento delle opere necessarie alla sistemazione del punto franco, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che rinnova l'autorizzazione di spesa della precedente legge per la parte dello stanziamento che restava da utilizzare, ossia in cifra tonda per lire 219.500.000.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 219.500.000 da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per provvedere ai pagamenti ed ai finanziamenti dei lavori eseguiti o da eseguire per opere di completa sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968. Gli importi non impegnati nell'esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

ART. 2.

All'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 3.

All'onere di lire 219.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.